



Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107, d'ora in poi indicata come Legge;

VISTO l'articolo 1, comma 197, della Legge, che autorizza il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca ad adottare un decreto entro sessanta dalla data di entrata in vigore della Legge, per adeguare l'applicazione della Legge medesima alle scuole con lingua di insegnamento slovena e bilingue sloveno-italiano della Regione Friuli Venezia Giulia, d'ora in poi indicate come scuole con lingua di insegnamento slovena e bilingue sloveno-italiano;

VISTO l'articolo 1, comma 198, della Legge, che dispone che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca si avvalga dell'Ufficio per l'istruzione in lingua slovena;

RICHIAMATO l'articolo 1, comma 76, della Legge, che stabilisce che nella ripartizione dell'organico si tenga conto delle specifiche esigenze delle scuole con lingua di insegnamento slovena e bilingue sloveno-italiano;

VISTA la Legge 23 febbraio 2001, n. 38, recante «*Norme a tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli Venezia Giulia*», ed in particolare l'articolo 13, che ha istituito presso l'ufficio scolastico regionale del Friuli Venezia Giulia uno speciale ufficio per la trattazione degli affari riguardanti l'istruzione in lingua slovena, d'ora in poi indicato come Ufficio speciale;

RILEVATA la necessità di assicurare l'immediata applicazione delle summenzionate disposizioni di cui alla Legge 13 luglio 2015, n. 107, adeguandole alle specifiche esigenze delle scuole con lingua d'insegnamento slovena e bilingue sloveno-italiano, con particolare riferimento al reclutamento del personale, alla formazione e all'abilitazione per garantire il corretto avvio dell'anno scolastico;

VISTO il decreto legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, recante Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca e, in particolare, l'articolo 17, comma 1-ter, concernente il reclutamento dei dirigenti scolastici per le scuole con lingua di insegnamento slovena e con insegnamento bilingue sloveno-italiano;

VISTA la legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante «*Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica*», e in particolare l'articolo 39;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;

VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione;

DECRETA

ke

Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

(Finalità e ambito di applicazione)

1. In attuazione delle disposizioni dell'articolo 1, commi 197 e 198 della Legge, il presente decreto detta disposizioni speciali concernenti le istituzioni scolastiche con lingua di insegnamento slovena e bilingue sloveno-italiano al fine di adattare i singoli provvedimenti della legge alle specificità di tali scuole.

Articolo 2

(Piano triennale dell'offerta formativa)

1. Nella predisposizione del piano triennale dell'offerta formativa, di cui all'articolo 1, comma 14 della Legge, le istituzioni scolastiche con lingua d'insegnamento slovena e bilingue sloveno-italiano tengono conto delle specifiche esigenze della comunità di appartenenza, nonché delle caratteristiche socio-culturali dell'area di riferimento.

2. Le istituzioni scolastiche con lingua di insegnamento slovena o bilingue individuano il fabbisogno di posti dell'autonomia tenendo conto anche del potenziamento dell'insegnamento della lingua slovena quale obiettivo formativo prioritario ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della Legge.

3. Il Piano triennale dell'offerta formativa può prevedere attività e interventi da svolgersi in collaborazione con scuole, istituti ed enti della Repubblica di Slovenia.

4. Gli studenti delle scuole con lingua d'insegnamento slovena e bilingue sloveno possono svolgere parte del percorso didattico e formativo presso le scuole della Repubblica di Slovenia, secondo le modalità previste dal Piano triennale dell'offerta formativa.

5. In applicazione dell'articolo 1, comma 13 della Legge, l'Ufficio speciale verifica che il piano triennale dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche con lingua d'insegnamento slovena o bilingue rispetti il limite di organico assegnato alle stesse e ne cura la trasmissione degli esiti al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Articolo 3

(Adeguamento del Piano nazionale per la scuola digitale e del Portale unico dei dati)

1. Il Piano nazionale per la scuola digitale di cui all'articolo 1, comma 56, della Legge, che prevede la realizzazione di interventi e attività per migliorare le competenze digitali degli studenti e implementare l'innovazione digitale del sistema scolastico, viene adeguato alle specifiche esigenze delle scuole con lingua d'insegnamento slovena e bilingue sloveno-italiano a cura dell'Ufficio speciale.

2. Viene assicurata la traduzione delle dotazioni software esistenti al fine di consentire l'avvio delle procedure per le iscrizioni scolastiche *on-line* per l'utenza di riferimento delle scuole con lingua d'insegnamento slovena e bilingue sloveno-italiano.

3. La digitalizzazione deve rispettare la corretta grafia dei nomi e cognomi degli utenti e del personale, nonché la corretta denominazione delle istituzioni scolastiche in lingua slovena.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico delle finanze pubbliche.

Articolo 4

(Adeguamento del Sistema nazionale di valutazione)

1. La Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del Sistema Nazionale d'Istruzione, anche avvalendosi dell'Ufficio speciale, collabora con l'Istituto nazionale per la

valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (di seguito INVALSI) per consentire la traduzione e compilazione in lingua slovena delle prove previste per le rilevazioni nazionali degli apprendimenti e per la prova scritta a carattere nazionale nell'ambito dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, nonché per garantire il loro corretto svolgimento e monitoraggio.

2. Al fine di garantire gli opportuni adattamenti del Sistema Nazionale di Valutazione alle esigenze delle scuole con lingua d'insegnamento slovena e bilingue sloveno-italiano, la Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del Sistema Nazionale d'Istruzione, anche avvalendosi dell'Ufficio speciale, e l'INVALSI possono stipulare appositi accordi di collaborazione, a titolo non oneroso, con analoghi istituti della Repubblica di Slovenia.

Capo II

FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO

Articolo 5

(Formazione del docente)

1. Al fine di garantire l'aggiornamento e la formazione in lingua slovena, i docenti delle scuole con lingua d'insegnamento slovena e bilingue sloveno-italiano possono utilizzare la Carta elettronica, istituita dall'art. 1, comma 121 della Legge, anche per l'iscrizione a corsi e attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali indetti da enti sloveni accreditati presso l'Ufficio speciale.

2. All'accREDITAMENTO degli enti di formazione e aggiornamento di cui al comma 1 provvede l'Ufficio speciale, con l'istituzione di un apposito elenco di enti accreditati a seguito di procedure ad evidenza pubblica.

3. Le attività formative previste nel Piano triennale dell'offerta formativa rivolte al personale docente, amministrativo, tecnico ed ausiliario possono essere svolte anche in lingua slovena.

4. Le attività di formazione del personale scolastico finanziate a valere sulle risorse a tal fine iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per il personale delle scuole con lingua d'insegnamento slovena e bilingue sloveno-italiano, sono definite dalla Direzione generale per il personale scolastico, che a tal fine si avvale dell'Ufficio speciale. A tal fine l'Ufficio speciale ha facoltà di stipulare di stipulare convenzioni con le Università della Repubblica di Slovenia e/o con esperti esterni, nel rispetto del Codice dei contratti pubblici e limite delle risorse disponibili.

Capo III

RECLUTAMENTO DEL PERSONALE

Articolo 6

(Requisiti per l'insegnamento presso le scuole con lingua di insegnamento slovena e le scuole in insegnamento bilingue sloveno-italiano)

1. Le scuole con lingua slovena e le scuole bilingue sloveno-italiano si avvalgono esclusivamente di docenti aventi conoscenza della lingua slovena, da accertarsi ai sensi dell'articolo 15.

Articolo 7

(Piano straordinario di assunzioni)

1. Per l'anno scolastico 2015/2016, l'Ufficio scolastico per il Friuli Venezia Giulia assegna il contingente numerico dei posti, comuni e di sostegno, per le scuole con lingua di insegnamento slovena o bilingue nell'ambito del contingente regionale di cui alla Tabella 1 allegata alla Legge.

Articolo 8

(Ripartizione organico)

1. A decorrere dell'anno scolastico 2016/2017, l'Ufficio scolastico regionale per il Friuli Venezia Giulia, nei limiti indicati dal Decreto di cui all'articolo 1, comma 64, della Legge, determina, ai sensi del comma 76 della Legge, la quota di posti dell'organico dell'autonomia da assegnare alle scuole con lingua d'insegnamento slovena e bilingue sloveno-italiano, sentita la Commissione scolastica regionale per l'istruzione in lingua slovena di cui all'articolo 13, comma 2, della Legge 23 febbraio 2001, n. 38.

Articolo 9

(Assegnazione dei docenti alle scuole)

1. Ai fini di cui all'articolo 1, commi da 66 a 74 della Legge, per le scuole con lingua di insegnamento slovena e bilingue sloveno-italiano sono costituiti due ambiti territoriali, rispettivamente per la provincia di Trieste, denominato Ambito di Trieste e per le province di Gorizia e Udine, denominato Ambito di Gorizia e Udine. Nella contrattazione collettiva territoriale di riferimento, relativa alla mobilità territoriale e professionale, si tiene conto delle esigenze specifiche legate alla necessità di copertura dei posti delle scuole con lingua di insegnamento slovena e bilingue sloveno-italiano.

2. A decorrere dall'anno scolastico 2016/2017, il Dirigente dell'Ufficio speciale provvede, con proprio decreto, alla ripartizione dell'organico dell'autonomia tra gli ambiti territoriali stabiliti per le scuole con lingua d'insegnamento slovena e bilingue sloveno-italiano.

3. L'Ufficio speciale promuove la costituzione di reti tra le istituzioni scolastiche con lingua d'insegnamento slovena e bilingue sloveno-italiano.

Articolo 10

(Dotazioni organiche)

1. Il Dirigente dell'Ufficio speciale definisce con proprio decreto il riparto, tra gli istituti e le scuole di lingua slovena, del contingente di posti di cui all'articolo 8.

Articolo 11

(Reclutamento del personale docente)

1. Per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell'infanzia, della scuola primaria, degli istituti e scuole di istruzione secondaria di primo e di secondo grado con lingua di insegnamento slovena e delle scuole bilingue sloveno-italiano sono indetti appositi concorsi, su base regionale, dal Direttore dell'Ufficio scolastico regionale per il Friuli Venezia Giulia, ferma restando la procedura autorizzatoria di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, da attivare a cura del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. La responsabilità gestionale dei concorsi è in capo al Dirigente dell'Ufficio speciale presso l'Ufficio scolastico regionale del Friuli Venezia Giulia.

2. I concorsi si svolgono con cadenza almeno triennale sulla base del numero di posti vacanti a livello regionale.

3. I concorsi per il reclutamento del personale docente delle scuole con lingua d'insegnamento slovena e bilingue sloveno-italiano si svolgono in lingua slovena.

4. Ai sensi dell'articolo 400, comma 15, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dall'articolo 1, comma 113, lettera g), della Legge, la graduatoria di merito è composta da un numero di soggetti pari, al massimo, ai posti messi a concorso, maggiorati del 10 per cento.

Articolo 12

(Reclutamento dei dirigenti scolastici)

1. I concorsi a posti di dirigente scolastico delle scuole di ogni ordine e grado con lingua di insegnamento slovena e bilingue sloveno-italiano sono indetti dal Direttore dell'Ufficio scolastico regionale per il Friuli Venezia Giulia, ferma restando la procedura autorizzatoria di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, da attivare a cura del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. La responsabilità gestionale degli stessi è in capo al Dirigente dell'Ufficio speciale.
2. I concorsi si svolgono con cadenza almeno triennale sulla base del numero di posti vacanti a livello regionale.
3. I concorsi per il reclutamento dei dirigenti scolastici delle scuole con lingua d'insegnamento slovena e bilingue sloveno-italiano si svolgono parzialmente in lingua slovena, ai sensi dell'articolo 17, comma 1-ter del decreto legge 12 settembre 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128. I contenuti delle prove scritte e orali nonché delle eventuali prove preselettive comprendono argomenti specifici relativi ai programmi adottati nelle scuole cui tali concorsi afferiscono.

Articolo 13

(Reclutamento e incarichi dei dirigenti tecnici)

1. Nei concorsi a posti di dirigente tecnico con funzioni ispettive è riservato apposito contingente da destinare alle scuole con lingua di insegnamento slovena e bilingue sloveno-italiano.
2. Al fine di garantire anche alle scuole con lingua di insegnamento slovena e bilingue sloveno-italiano le indispensabili azioni di supporto nell'attuazione della Legge e in relazione all'indifferibile esigenza di assicurare la valutazione dei dirigenti scolastici nonché l'avvio e la realizzazione del sistema nazionale di valutazione, previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, si prevede l'attribuzione di un incarico temporaneo di livello dirigenziale non generale di durata non superiore a tre anni per le funzioni ispettive, da conferire nell'ambito della dotazione organica dei dirigenti tecnici del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in attuazione dell'art. 1, comma 94, della Legge.
3. L'incarico di dirigente tecnico con funzioni ispettive del comma che precede viene conferito ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, mediante valutazione comparativa dei *curricula* e previo avviso pubblico, da pubblicare sul sito istituzionale dell'Ufficio scolastico regionale del Friuli Venezia Giulia, a cura del dirigente dell'Ufficio speciale.

Capo IV

RAPPRESENTANZA NEGLI ORGANI COLLEGIALI NAZIONALI E TERRITORIALI

Art. 14

(Riserva di posti)

1. Per garantire il diritto di rappresentanza e partecipazione ed al fine di eleggere i rappresentanti delle scuole di riferimento della minoranza linguistica slovena, all'atto dell'indizione delle elezioni degli organi collegiali nazionali e territoriali si tiene conto della necessità di prevedere l'elezione di uno o più membri, in rappresentanza delle scuole con lingua d'insegnamento slovena e bilingue sloveno-italiano.

Capo V

NORME FINALI E TRANSITORIE

Articolo 15

(Accertamento della lingua slovena)

1. Nelle ipotesi previste ed ogni qual volta si renda necessario l'accertamento della conoscenza della lingua slovena, fa fede il diploma conseguito presso una scuola secondaria di secondo grado con lingua d'insegnamento slovena, ovvero un certificato di lingua, riferibile al quadro comune europeo di riferimento (QCER), che attesti un grado di conoscenza e competenza linguistica pari al livello C-2 per l'insegnamento della lingua slovena e al livello C-1 per l'insegnamento di tutte le altre discipline.

2. Al personale in servizio presso le scuole con lingua d'insegnamento slovena e bilingue sloveno-italiano, ivi incluso il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, è richiesta una adeguata conoscenza, attiva e passiva, della lingua slovena, commisurata al profilo professionale di riferimento.

Il presente decreto è inviato alla Corte dei conti per la registrazione, ai sensi dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

IL MINISTRO

Stefania Giannini

